



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROMANO	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRACCIALE	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1473/06 depositato il 05/07/2006
- avverso la sentenza n° 70/05/2005 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BRINDISI proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BRINDISI

controparte:



difeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

CREDITO IMPOSTA n° 887CR0100054/2003

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 1473/06

UDIENZA DEL

08/05/2012 ore 09:30

SENTENZA

N°

114/24/12

PRONUNCIATA IL:


08.05.2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22.05.2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Roberto Taurino



A



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con avviso di recupero n. 887CR0100054/03, l'Ufficio appellante chiedeva all'odierna appellata la restituzione del credito d'imposta maturato ex art. 8 della legge 388/00, dal momento che questa era decaduta dal diritto al credito stesso. Nell'atto si chiedeva la restituzione del credito perché la società cooperativa non aveva trasmesso telepaticamente entro il 28.02.2003, al Centro Operativo di Pescara, il modello CVS, così come richiesto dall'art. 62 della legge n. 289 del 27.12.2002.

Con ricorso notificato il 05.03.2004, la società impugnava l'avviso di recupero in narrativa sostenendone l'illegittimità.

L'Ufficio resisteva in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito.

La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi accoglieva il ricorso del contribuente adducendo argomentazioni relative all'illegittimità dell'art. 62 della legge 289/02 e dei provvedimenti a questo collegati.

Ha impugnato l'Ufficio per i motivi che seguono:

“La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 70/05/05, depositata l'11.05.2005, è illegittima e passibile di censura per violazione dell'art. 62 della legge del 27.12.2002 n. 289, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 113 c.p.c. I giudici brindisini, infatti, hanno accolto il ricorso della società sostenendo che l'art. 62 della legge 289/02, unitamente alle norme ed ai provvedimenti a questo collegati, sarebbero illegittimi perché in contrasto con gli artt. 3 e 6 della Legge 212/2000 e dell'art. 11 delle Preleggi.

Tale decisione sostiene l'Ufficio non può assolutamente essere condivisa :

“Nel nostro ordinamento i giudici non possono legittimamente disattendere o disapplicare una legge suo marte: anzi, a norma dell'art. 101 della costituzione e dell'art. 113 c.p.c., i giudici sono sottoposti alla legge e tenuti a decidere secondo la legge. Qualora ritengano una norma illegittima, hanno l'obbligo di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge n. 87/1953. Per il diritto italiano, infatti, la legittimità delle norme di legge può essere vagliata unicamente dalla Corte Costituzionale, giammai dai giudici ordinari o speciali.

L'art. 62 su citato, infatti, al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 388/2000, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi e di acquisire i dati necessari all'amministrazione per adeguati monitoraggi e pianificazione dei flussi di spesa, disponeva che “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza del contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare quelli concernenti le tipologie degli investimenti gli identificativi dei contribuenti con i quali i soggetti interessati.....”.

Gli investimenti realizzati dalla ditta de qua sono iniziati in data antecedente l'8.07.2002 e pertanto la stessa era tenuta all'invio del modello CVS al Centro di Servizio di Pescara entro il 28.02.2003. Non avendo ottemperato a tale

SEZIONI:

N°

REG. GENERALE

N° 2762/00

11/2  
Pugliese

obbligo di legge, la ditta è incorsa nella sanzione, prevista dalla stessa norma, della decadenza dal beneficio medesimo.

E' dunque del tutto evidente la correttezza dell'operato fiscale, che con l'atto per cui è causa ha dato attuazione concreta alla previsione legislativa su enunciata.

Costituendosi in giudizio la ditta [redacted] ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo che in primis occorre sottolineare come, al fine di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 388 del 23.12.2000, la [redacted] ha regolarmente tenuto la documentazione contabile comprovante l'acquisto dei beni oggetto dell'investimento agevolabile.

La società ha, inoltre, regolarmente provveduto ad evidenziare l'investimento e le compensazioni effettuate nel modello Unico 2002 ed ha, altresì, presentato in data 17.03.2003 ed in data 04.04.2004 domanda di condono tombale ex art. 9 della legge 289/2002 per gli anni interessati 1996/2001.

Alla luce di tanto, del tutto illegittimo appare il processo verbale di accesso, redatto in data 09.10.2003, con il quale l'Ufficio ha proceduto a contestare alla [redacted] il credito d'imposta maturato per violazione dell'art. 8 della legge 388/2000 e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alla mancata comunicazione dei dati relativi agli investimenti mediante l'invio del Modello CVS al Centro Operativo di Pescara."

Costituendosi in udienza l'avv. Villani sostiene che tutti gli investimenti sono stati fatti prima del 28.07.2002, quindi la ditta ha regolarmente compilato il modello previsto.

Lo stesso procuratore sostiene che la commissione di primo grado ha correttamente applicato il principio dell'affidamento ed ha disapplicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 04.02.2003 che disconosceva quanto dichiarato dalla parte nel 2002.

Sostiene altresì l'illegittimità dell'avviso di recupero, peraltro non previsto da alcuna norma di legge, essendo intervenuto il condono tombale. L'Agenzia delle Entrate in udienza ribadisce la piena legittimità dell'art. 62, e richiama la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità della norma richiamata.

Richiama, altresì la circolare n. 22 del 28.04.2003 Agenzia delle Entrate -- Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Questa Commissione esaminati gli atti di causa e considerato quanto dedotto da entrambe le parti in udienza osserva quanto segue.

E' giusto il rilievo avanzato dall'Agenzia delle Entrate sulla interpretazione dell'art. 62 L. 289/09, in tal senso è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza 11 settembre 2009 n. 19627 ha stabilito "dalla rassegna delle disposizioni riguardanti la materia emerge che il legislatore ha posto a carico dei soggetti beneficiari dell'agevolazione con attribuzione di un credito d'imposta, l'onere di trasmettere all'ufficio competente la conoscenza dei dati elencati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), Dl 253/2002 (non convertito), e dall'articolo 62, comma 1, lettera a), legge 289/2002, nonché quelli ulteriori stabiliti con il provvedimento direttoriale del 2003, che ha anche approvato il modello per la comunicazione da effettuare entro il termine massimo del 31 gennaio 2003, poi differito - dalla legge 289/2002 - al 28 febbraio 2003.

Tale arco temporale messo a disposizione del contribuente per l'adempimento dell'onere di comunicazione dei dati è iniziato il 13 novembre 2002 ed è terminato il 28 febbraio 2003, ben 107 giorni. Ad avviso della Corte, il periodo non decorre dal 24 gennaio 2003 (data di adozione del provvedimento delle Entra-



te) o dal 30 gennaio (data della sua pubblicazione) o dal 12 febbraio (data della disponibilità del software di trasmissione telematica dei dati). Ciò vuol dire che il contribuente interessato è stato posto nella situazione oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per effettuare la richiesta comunicazione dati dal 13 novembre 2002 al 28 febbraio 2003 e non, come sostiene, dal 1° gennaio 2003 o dal 24 gennaio 2003, a seconda degli effetti degli atti riferiti, al 28 febbraio 2003. Le considerazioni esposte inducono la Suprema Corte a sostenere con fermezza che il termine del 28 febbraio 2003 è comunque, sia prima sia dopo l'adozione del provvedimento direttoriale del 24 gennaio, "un termine decadenziale" che doveva essere rispettato dal contribuente per conseguire i subordinati benefici." Detto questo è però necessario stabilire che la natura giuridica dell'avviso di recupero e, non conoscendo il nostro ordinamento un *terzium genus*, lo stesso va assimilato ad uno degli atti disciplinati dalla norma ossia il ruolo o l'avviso di accertamento.

Escludendo che l'avviso di recupero possa essere equiparato al ruolo, che ha efficacia esecutiva, ne discende la sua assimilabilità all'avviso di accertamento così come ormai costantemente ritenuto dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito.

In particolare, la Cassazione con la recentissima sentenza n. 6582 del 22 marzo 2011, ha ribadito il principio secondo il quale, l'avviso di recupero oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari dell'avviso di accertamento o di liquidazione, e come tale è impugnabile innanzi alle commissioni tributarie, ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, anche se emesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha espressamente annoverato l'avviso di recupero quale titolo per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati in compensazione.

Tanto premesso, appurata la natura dell'avviso di recupero di vero e proprio atto di accertamento, si rileva che la società ha definito in data 17/3/2003 e 4/4/2004 la propria posizione fiscale ex art. 9 della legge 289/2002 (condono tombale), circostanza non contestata dall'Ufficio.

Orbene la definizione automatica della posizione fiscale determina ai sensi dell'art. 7, comma 11, la inibizione dell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 32, 33, 38, 39 e 40 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni, nonché agli artt. 51, 52, 54 e 55 del D.P.R. 633/72. La procedura comporta la preclusione di ogni accertamento tributario, l'estinzione delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che, in caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero altra attività di controllo fiscale, il soggetto può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi.

In relazione a tale disposizione, è da ritenere nulla la verifica, nullo il relativo verbale e nullo il conseguente avviso di recupero del credito d'imposta. Tutti gli altri motivi si intendono assorbiti.

La Commissione, nel presupposto della sussistenza di giusti motivi, ritiene le spese del procedimento compensabili tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello. Spese compensate.


Lecce, 8 maggio 2012

IL RELATORE  
Dott.ssa Paola BRACCIALE

IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni ROMANO









Paola Bracciale